

CONVENZIONE TRA COMUNE DI SUSA E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. ANNI 2025-2029. CIG B4FD9E2E86.

TRA

il Comune di SUSA, rappresentato dal Responsabile dell'Area Segreteria e Servizi alle Persone, D.ssa Emanuela Pesando, la quale agisce ai sensi dell'art. 107, comma 3 e art. 109 del T.U. D.lgs. 267/2000, domiciliata, ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Susa, giusta deliberazione di G.C. n. 100 del 23.12.2024

E

L'Associazione Pro Susa APS, con sede legale in Susa, C.so Inghilterra, 39, Codice Fiscale/Partita Iva 09597770016, iscritta nel Registro regionale del volontariato in data 05.04.2019 con n.304/TO, rappresentata dal suo Presidente, sig. Salvatore Sabato, nato a Paola il 21.08.1950, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa;

Premesso che:

- gli artt. 3 e 5 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, in base al quale il Comune è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana in base al quale i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Al Comune spetta il compito di creare le condizioni perché il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, cooperi con le istituzioni nel definire gli interventi che incidono sulle realtà sociali a lui più vicine;
- l'art. 2 del D.lgs. n. 117/2017 - "Codice del Terzo settore" - che recita" *E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali*";

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, le Amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità, autonomia organizzativa e regolamentare e nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, **attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione**, poste in essere nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990. Trattasi di un principio di amministrazione condivisa quale diretta applicazione dell'art. 118, comma 4 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 56 del Dlgs n. 117/2017 *"le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.*

- *Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;*
- ai sensi dell'art. 13 “Convenzioni e patti di accreditamento” della L.R. n. 7/2024 “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese”, gli enti locali possono sottoscrivere con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, *“convenzioni oppure patti di accreditamento, finalizzati allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell' articolo 56 del decreto legislativo 117/2017”;*

Rilevato che:

- l'Associazione Pro Susa APS, con sede in C.so Inghilterra, 39, C.F./partita IVA 09597770016, è regolarmente iscritta al registro regionale al n. 304/TO, previsto dalla L.R. n. 7 del 7.02.2016, quale APS e all'U.N.P.L.I. del Piemonte;
- si inserisce quindi in una rete regionale e nazionale in grado di garantirle anche sostegno burocratico e visibilità, beneficiando inoltre di agevolazioni economiche per i suoi progetti;
- quale associazione di promozione sociale persegue in via esclusiva finalità civiche solidaristiche o di utilità sociale rimanendo escluso il perseguimento di finalità lucrative;
- è un soggetto con cui l'Ente può stipulare convenzioni, in quanto in possesso delle conoscenze e dei requisiti necessari per promuovere un'efficace e qualificata azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione del territorio in coerenza con le proprie finalità statutarie. Possiede i requisiti di affidabilità tecnica-organizzativa, competenza, esperienza professionale e di radicamento sul territorio;
- l'associazione Pro Susa risulta essere, per i succitati motivi, il soggetto più adatto a realizzare gli obiettivi di interesse generale previsti dall'art. 5 del Dlgs n.117/2017 soprarichiamato;

Visti altresì:

- la L.R. n. 36/2000 “Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro loco”;
- la L.R. n. 7/2024 “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese”;
- il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati e per la tenuta dell'albo dei beneficiari”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.1992 e s.m. e i.;

Con deliberazione n. 100 del 23.12.2024 la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione tra Comune di susa e l'Associazione Pro Susa per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e valorizzazione del territorio. Anni 2025-2029;

Per quanto sopra esposto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – RICHIAMI E PREMESSE

Comune ed Associazione Pro Susa approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione

ART. 2 - FINALITÀ

Il Comune e la Pro Loco promuovono, nell'ambito del territorio comunale ed a favore dei propri cittadini, forme di co-programmazione e co-progettazione per la realizzazione di attività e iniziative tese alla valorizzazione della realtà economica, sociale, culturale, turistica, folcloristica, ambientale della comunità locale. Per le stesse finalità il Comune collabora e sostiene le azioni d'iniziativa della associazione.

A tal fine intendono sottoscrivere il presente atto per formalizzare l'attività di collaborazione già in atto e per dare impulso allo sviluppo di nuovi programmi di cooperazione.

Nei successivi articoli a titolo esemplificativo e non esaustivo si delineano le rispettive competenze, utili ad entrambi i soggetti per meglio progettare e gestire le iniziative individuate.

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione si occupa di disciplinare:

- 1) l'organizzazione di due tipologie di attività/eventi di particolare rilevanza e consolidati:
 - a) **iniziativa che la Pro Susa organizza direttamente.** Il Comune partecipa sia alla fase di programmazione/progettazione nelle linee generali e sia nella fase operativa attraverso forme dirette e indirette di sostegno. Tali attività sono realizzate in accordo con gli indirizzi di dettaglio concordati di volta in volta con l'Amministrazione Comunale per il miglior raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;
 - b) **iniziativa che il Comune promuove direttamente,** richiedendo un coinvolgimento dell'associazione sia nella fase della programmazione e progettazione sia operativamente in alcune fasi gestionali mettendo a disposizione la propria capacità organizzativa, operativa e di coordinamento, garantendo così una più snella ed efficiente organizzazione, anche nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo delle risorse;

Rientrano nella tipologia sub a) per l'anno 2025:

- Festa di San Francesco di Paola;
- Presentazione di Adelaide e Torneo Storico dei Borghi di Susa;
- Festival Internazionale del Folcklore;
- La Magia del Natale: animazione e mercatino nel periodo natalizio e spettacolo di natale a scuola;
- Susa comics;
- Altre iniziative e collaborazioni di minore rilievo con il tessuto sociale del territorio e altri enti;

Rientrano nella tipologia sub b):

- Tavoli sotto le Stelle n. 3 date;
- Festa Patronale;
- Susa comics;
- Feste delle Alpi;
- Sportiamo;
- Natale in vetrina;
- Altre iniziative e collaborazioni di minore rilievo con il tessuto sociale del territorio e altri enti.

Durante l'anno detto programma potrà essere arricchito o modificato con specifiche ulteriori iniziative, i cui contenuti saranno, comunque, convenuti tra le parti anche in relazione agli aspetti economici, da formalizzarsi con apposito atto.

Per gli anni successivi al 2025, il Comune e la Pro Susa si impegnano a collaborare per riprogrammare e realizzare i medesimi eventi salvo che non sussistano più le condizioni/presupposti/interessi per una loro buona riuscita e non si possano più raggiungere gli obiettivi di promozione o valorizzazione della città. Potranno così essere inserite nuove manifestazioni su accordo delle parti in sostituzione di quelli elencati.

Comune e Pro Susa definiscono annualmente il calendario e le modalità organizzative degli eventi oggetto della presente convenzione entro il mese di gennaio di ogni anno; pertanto saranno effettuati incontri periodici di pianificazione e sviluppo di idee.

- 2) La collaborazione, in termini di supporto tecnico/operativo e coordinamento, a progetti a carattere culturale e sociale promossi da altri soggetti del territorio e patrocinati dal Comune, allo scopo di valorizzare il tessuto sociale, armonizzare le procedure, coordinare gli eventi evitando il verificarsi di sovrapposizioni. Tale attività verrà gestita previa intesa con il comune, per quantificarne l'impegno e gli eventuali oneri economici aggiuntivi;

3) La raccolta e l'esame di suggerimenti, idee, proposte di collaborazione da parte di altri soggetti del contesto sociale e del volontariato da sottoporre all'Amministrazione Comunale che ne valuterà i contenuti con la Pro Susa.

ART. 4. – SUPPORTO DEL COMUNE PER LE INIZIATIVE PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE

Il Comune fornisce supporto per le iniziative che la Pro Susa organizza direttamente di cui all'art. 3 punto a).

Partecipa sia alla fase di programmazione/progettazione e sia nella fase operativa attraverso forme dirette e indirette di sostegno. Tali attività sono realizzate in accordo con gli indirizzi di dettaglio dell'Amministrazione comunale per il miglior raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Il supporto/sostegno di cui al paragrafo precedente consiste in:

- partecipazione alla fase di programmazione e progettazione;
- concessione del patrocinio e uso dello stemma del comune;
- concessione gratuita di spazi e aree pubbliche per lo svolgimento degli eventi, a norma del vigente Regolamento comunale;
- concessione dell'uso di attrezzatura di proprietà del comune o messa a disposizione (es. palchi, sedie, transenne, gazebi, altre strutture ecc.) ed eventuali operazioni di montaggio e smontaggio;
- utilizzo di sale e spazi chiusi di proprietà o in uso dell'Amministrazione;
- fornitura di energia elettrica presso i punti già a disposizione sul territorio;
- apposizione e fornitura di segnaletica stradale;
- predisposizione di nulla osta/permessi/autorizzazioni connessi alle attività, fatto salvo il rispetto della normativa di riferimento, su richiesta dell'associazione. L'associazione rimane responsabile della manifestazione nella sua interezza compresi gli aspetti di sicurezza per gli aspetti di competenza. Il piano di sicurezza, previo accordo con il comune, potrà essere fornito dallo stesso. Rimane a carico dell'associazione mettere a disposizione il personale abilitato al controllo della normativa antincendio e di staff;
- gestione della viabilità urbana e vigilanza durante le manifestazioni, se necessario;
- supporto comunicativo: l'amministrazione utilizzerà i propri canali comunicativi per promuovere la più ampia partecipazione agli eventi e alle manifestazioni;
- fornitura di eventuali altri supporti logistici, tecnici, organizzativi, se in possesso, che si rendano necessari per la buona riuscita della manifestazione, da individuarsi, preventivamente, insieme alla Pro Loco in riferimento alle specifiche iniziative.

L'importo dei benefici concessi, in termini di gratuità e utilizzi agevolati, sarà oggetto di opportuna valorizzazione.

Il comune fornisce il supporto nei termini sopraindicati previa richiesta e accordo con l'associazione.

ART. 5 – COMPITI DELLA PRO LOCO PER LE ATTIVITA' PROMOSSE DAL COMUNE

La Proloco fornisce supporto per le iniziative che il Comune organizza direttamente di cui all'art. 3 punto b) e altre non previste ma che ritiene di promuovere nell'anno, previo accordo tra le parti.

Il Comune definisce indicativamente entro il mese di gennaio di ogni anno di valenza della convenzione, in collaborazione con l'associazione, il programma delle manifestazioni nell'ambito delle proprie attività istituzionali che intende effettuare per l'anno di riferimento, evidenziando le modalità organizzative delle attività, le esigenze che si prospettano e il quadro economico comprensivo di entrate e spese.

L'associazione cura l'attuazione del programma, in riferimento ai seguenti aspetti da concordarsi nel dettaglio per ogni evento con il Comune:

- gestione complessiva dei rapporti con le altre associazioni/enti coinvolti nel progetto, degli artisti, operatori culturali, tecnici e altro personale la cui prestazione si renda necessaria per la realizzazione delle iniziative;
- espletamento delle pratiche S.I.A.E./LEA/ASL ecc.;

- accoglienza degli artisti o personalità ecc.;
- promozione delle iniziative, attraverso ideazione e stampa di idoneo materiale pubblicitario concordato con il comune;
- allestimento di piccoli buffet/apertivi/apericene;
- fornisce, previo accordo con l'amministrazione, materiale vario, gadget, cornici o stampe o materiale turistico da donare ad autorità ospiti dell'amministrazione;
- cura di ogni altro aspetto artistico e tecnico e gestionale che si renda necessario per la buona riuscita degli eventi.

ART. 6. – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO

L'Associazione Turistica Pro Loco si impegna:

- a svolgere le attività di cui alla presente convenzione, secondo i criteri stabiliti dalla Legge e dalle indicazioni del Comune stesso con la massima obiettività, puntualità e snellezza operativa, tenendo sempre presente l'interesse pubblico primario di promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo territoriale nell'ambito di sua competenza ed assicurando la piena imparzialità e neutralità di ogni attività svolta.
- ad ottenere, prima di ogni evento di iniziativa propria e comunque nei termini prescritti dalla normativa in vigore, le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa con particolare riferimento alla normativa in materia di viabilità, occupazione di suolo pubblico, polizia amministrativa, sicurezza ecc.
- a citare sempre il Comune di Susa come ente di riferimento, riportandone lo stemma su tutti i canali promozionali e materiale informativo prodotto.
- a mantenere stretti rapporti con l'Amministrazione Comunale, in particolare collaborando con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo, con l'Assessorato alle Attività Produttive, con l'Assessorato allo Sport.
- Per le attività di cui al punto a e b dell'art. 3 l'Associazione provvederà, altresì, alla diffusione del materiale pubblicitario, per dare voce alle iniziative attraverso la realizzazione di totem informativi o altri strumenti, e lo svolgimento del servizio di affissione di manifesti/locandine sulle bacheche comunali, previo accordo con il comune, operando in funzione delle proprie disponibilità tecniche, umane ed economiche.

ART. 7. – SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'amministrazione comunale sostiene economicamente l'associazione per un importo complessivo di € 13.500,00, per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 12 della L.241/1990 e del vigente "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati e per la tenuta dell'albo dei beneficiari", così ripartito:

- L'assegnazione di un contributo ordinario a copertura parziale delle spese effettivamente sostenute e documentate pari ad € 9.000,00 per l'organizzazione degli che la Pro Susa organizza direttamente;
- Il Rimborso spese per un importo massimo di € 4.500,00 per le iniziative che il Comune promuove direttamente.

L'Amministrazione comunale si riserva di integrare, il contributo economico e/o la quota di rimborso spese, per l'anno 2025, oppure a ridurre le iniziative in programma, tenuto conto della previsione di spesa e delle proprie disponibilità finanziarie.

Per gli anni successivi l'importo potrà essere ridefinito con apposito atto deliberativo, sulla base del programma delle attività proposte dalla Pro Loco e concordate con l'Amministrazione, comprensivo del quadro economico di massima, compatibilmente con le disponibilità finanziarie allo scopo previste nel bilancio comunale.

L'importo complessivo di € 13.500,00 viene erogato con le seguenti modalità:

- 60 % a seguito di deposito c/o gli uffici comunali del programma delle manifestazioni che verranno realizzate nel corso dell'anno e di presentazione del relativo bilancio preventivo;
- 40% a presentazione della rendicontazione finale.

L'Associazione predisporrà una relazione conclusiva riguardante le attività realizzate in co-progettazione, in modo che il Comune possa svolgere le attività di controllo amministrativo e contabile e la rendicontazione finale dettagliata sia per quanto riguarda la parte delle uscite, corredata dai giustificativi di spesa, sia per quanto riguarda la parte delle entrate relative alle attività oggetto della presente convenzione che dovrà essere sottoscritta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell'Associazione. Qualora in sede di rendicontazione si registrino variazioni sensibili delle entrate o delle uscite rispetto a quanto preventivato, si potrà comunque procedere alla liquidazione del saldo del contributo per l'intero a condizione che il saldo negativo della rendicontazione sia in misura superiore rispetto alla contribuzione dell'Ente.

Sono rimborsabili le spese debitamente documentate se connesse alle attività convenzionate direttamente o indirettamente.

I costi qualificati **come diretti** cioè direttamente connessi alle operazioni/attività svolte dell'associazione oggetto della presente convenzione, potendo anche avere una connessione non esclusiva ma in quota parte su dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 redatta dal legale rappresentante.

I costi qualificati **come indiretti** non sono riconducibili direttamente all'operazione/attività oggetto della presente convenzione ma riconducibili alle attività generali del beneficiario. Dato atto che non è possibile determinare con precisione l'ammontare attribuibile alle attività oggetto della convenzione vengono ammessi nel limite del 20% dei costi diretti (es. utenze, affitto sede, spese di segreteria e di gestione della sede, spese postali, spese di pulizia ecc.).

Sono ammissibili i seguenti costi diretti:

- quelli vivi sostenuti dall'Associazione necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione (organizzazione degli eventi, ingaggio degli artisti, siae, spese di viaggio, noleggio attrezzi, spese per comunicazione, promozione e pubblicità degli eventi ecc.);
- le spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto in uso all'associazione, utilizzati per le attività convenzionate (spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio, pedaggi autostradali e spese di parcheggio, eventuale noleggio e leasing relativi al servizio ecc.);
- le spese operative per cancelleria, materiali e attrezzi (es. telefono) utilizzate per le attività convenzionate;
- le spese assicurative per i volontari;
- ogni altra spesa documentabile che abbia una connessione con le attività previste in convenzione.

Non sono ammesse a contributo o rimborso:

- Imposta sul valore aggiunto (IVA) se detraibile;
- Deficit di esercizio dell'anno precedente e accantonamenti per spese future;
- Manutenzione straordinaria degli immobili;
- Pasti che non siano strettamente inerenti all'attività o al progetto ammesso al finanziamento;
- Quantificazione economica del lavoro volontario;
- Interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie o di mora o sanzioni pecuniarie di qualunque natura, tributi non versati, risarcimento di danni per responsabilità civile;
- Spese per le quali il richiedente sia già destinatario di risorse erogate (sotto forma di contributo o corrispettivo) dal Comune di Susa o da altri Enti Pubblici;
- Spese per le quali non siano stati forniti sufficienti chiarimenti e/o non sia presentata adeguata documentazione.

ART. 8 – ULTERIORI ATTIVITÀ

Le parti convengono di prevedere fin d'ora la possibilità di integrare il presente accordo con lo svolgimento di altre attività previste e consentite dalla L.R. n. 7/2024 che la Pro Susa si rende disponibile a svolgere nell'interesse collettivo. L'integrazione della presente convenzione verrà eseguito con apposito ed idoneo atto dell'Ente.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ

La Pro Susa dovrà produrre la polizza infortuni e malattie a favore dei volontari iscritti e destinati alle attività oggetto della presente convenzione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

L'Associazione risponde per eventuali danni a terzi, per lesioni e danni a cose, derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, anche svolte tramite i volontari della associazione stessa ed in generale delle persone delle quali deve rispondere, tramite apposita copertura di responsabilità civile terzi.

L'Associazione dovrà altresì rispondere per eventuali danni arrecati ai beni, attrezzature, immobili di proprietà della amministrazione stessa qualora non utilizzati correttamente.

ART. 10 - PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il personale, volontario o dipendente, sarà messo a disposizione dall'Associazione per lo svolgimento delle iniziative di cui alla presente convenzione senza alcun obbligo fiscale o contributivo per il Comune. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione. L'Associazione si assume la diretta ed esclusiva responsabilità per l'osservanza di tutte le norme in vigore in relazione al rapporto intercorrente con i propri associati, nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART. 11. - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

Il Comune di Susa assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Associazione Pro Loco, attraverso la verifica periodica del perseguitamento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate.

ART. 12. – DURATA

La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2029 con possibilità di rinnovo previo accordo rinegoziato fra le parti. Non è consentito il tacito rinnovo.

ART. 13. – RECESSO DALLA CONVENZIONE

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione anticipatamente alla scadenza, dandone comunicazione motivata all'altra parte almeno sei mesi prima della data a partire dalla quale il rapporto deve intendersi concluso, mediante raccomandata A.R.

Art. 14 - CAUSE DI RISOLUZIONE, DECADENZA

Il rapporto convenzionale può essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. Il Comune di Susa si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione alla Pro Loco, in caso di: - scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni; - omessa presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti senza giustificato motivo; - gravi e ripetute inottemperanze agli obblighi indicati al punto 9 relativamente all'organizzazione delle iniziative o alle disposizioni pattuite in convenzione; - mancata rendicontazione annuale dell'Attività svolta e del Bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione; - mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di

rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative; - mancata copertura assicurativa; - frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale; - accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'associazione o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione delle attività; - grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

ART. 15 - PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune dichiara ed informa, e la Pro Loco prende atto, che i dati personali tutti illustrati qui e nei documenti richiamati o previsti verranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali e per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti dalla presente convenzione, ovvero per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Si comunica che tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 dell'Unione Europea e dal D.Lgs. n. 101/2018. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Susa con sede in Susa, Via Palazzo di Città n. 39, email: segreteria@comune.susa.to.it, centralino: 0122/648301.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali nominato dal Comune di Susa è l'Avv. Massimo Ramello, PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it, tel: 01311826681.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://www.comune.susa.to.it/it-it/amministrazione/amministrazionetransparente/altre-contenuti/dati-ulteriori/privacy>.

ART. 16 - CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (art. 1337 e 1366 del Codice Civile). Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti, ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Torino.

Art. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 18 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso con oneri e spese a carico della Pro Susa. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117,

ART. 19 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti

di cui alle Premesse. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove disposizioni di legge o regolamento aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato si procederà alla loro applicazione automatica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Associazione Pro Susa
Salvatore Sabato
Firmato Digitalmente

Il Responsabile dell'Area
Segreteria e Servizi alle Persone
Dott.ssa Emanuela Pesando
Firmato Digitalmente